

C.O.R.A.P.
CONSORZIO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
REGIONE CALABRIA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ex D.P.G.R. N.115/2016 – Legge Regione Calabria n° 38/2001 e 24/2013)

DECRETO COMMISSARIALE N. 67 DEL 24 NOVEMBRE 2016

Oggetto: Recesso partecipazione del C.O.R.A.P. dalla Società Crotone Sviluppo s.c.p.a. – Presa atto offerta di acquisto delle quote societarie da parte del Comune di Crotone.

Premesso:

- che con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- che con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap della D.ssa Rosaria Guzzo, Dirigente regionale;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 115 del 29.06.2016 avente ad oggetto “Istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive” (CORAP) ed adempimenti per l'avvio operativo”, è stato, tra l'altro, formalmente istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria;
- che a seguito del succitato decreto, si è provveduto all'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n. 38, con conseguente cambio della denominazione sociale in CORAP, oltre che stabilire che il medesimo ente succede per tutti i rapporti attivi e passivi ai cinque consorzi provinciali industriali calabresi.

Considerato:

- che il già C.S.I. di Crotone sottoscriveva, alla fine del anni 90, la partecipazione nella società Crotone Sviluppo s.c.p.a. con oggetto sociale la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale della provincia di Crotone;
- che con successivo atto deliberativo n. 35 del 06.07.2006, l'allora Comitato Direttivo dell'Ente, manifestava l'intenzione di recedere dalla partecipazione della società di che trattasi per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione consortile agli scopi sociali della partecipata;
- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della partecipata, l'amministrazione dell'Ente proponeva la cessione delle proprie quote a tutti gli altri soci al fine di garantire il diritto di prelazione, così come previsto dalle norme civilistiche in materia;
- che nessun socio, nei termini convenuti, ha, di fatto, mai esercitato il diritto di prelazione;

- che solamente in data 25.07.2016 il Comune di Crotona, socio della società Crotona Sviluppo s.c.p.a., con nota acquisita agli atti del C.O.R.A.P. al protocollo 297 del 29.07.2016 proponeva l'acquisto dell'intero capitale sociale della società consortile al fine di costituire una propria società in house dedicata alla gestione dei finanziamenti comunitari;
- che la suddetta offerta consiste, di fatto, nell'acquisto pari al 25% del valore nominale delle quote detenute.

Atteso:

- che la società Crotona Sviluppo s.c.p.a. con verbale di assemblea straordinaria del 16.11.2015 procedeva all'abbattimento del capitale sociale per mancati utili, svalutando il valore delle quote di partecipazione;
- che per effetto della suddetta decisione la partecipazione dell'Ente si è svalutata passando da un valore nominale di 23.961,23 a 8.000,00;
- che, pertanto, l'offerta del Comune di Crotona prevede un corrispettivo pari al 25% del valore nominale delle quote detenute e pertanto pari a € 2.000,00;
- che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n. 175 del 19.08.2016 pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2016 prevede, indifferibilmente, un obbligo di alienazione delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che, quindi, la partecipazione del C.O.R.A.P. nella società Crotona Sviluppo s.c.p.a. di fatto non rientra nei fini istituzionali dell'Ente, che, in considerazione della propria natura di soggetto intermedio della Regione Calabria, potrebbe di fatto coincidere con le stesse finalità consortili;

Ritenuto:

- di poter procedere al recesso della partecipazione del C.O.R.A.P. dalla società Crotona Sviluppo s.c.p.a.;
- di poter valutare positivamente l'offerta di acquisto, da parte del Comune di Crotona, delle quote di partecipazione detenute dal già CSI di Crotona oggi C.O.R.A.P., al corrispettivo pari al 25% del valore nominale delle quote detenute, e quindi pari ad € 2.000,00.

Visti:

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n. 175 del 19.08.2016 pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2016

Preso atto:

- Della relazione istruttoria in atti a firma della D.ssa Alessandra Vaccaro

Tutto quanto sopra premesso, considerato, atteso, ritenuto e visto,

DECRETA

1. Le premesse e le considerazioni espresse in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale


del presente atto;

2. Recedere, con effetto immediato, dalla partecipazione del C.O.R.A.P. nella società Crotone Sviluppo s.c.p.a.;
3. di accogliere l'offerta di acquisto, da parte del Comune di Crotone, delle quote di partecipazione detenute dal già CSI di Crotone oggi C.O.R.A.P., al corrispettivo pari al 25% del valore nominale delle quote detenute, e quindi pari ad € 2.000,00;
4. Procedere alla cessione delle quote di partecipazione detenute al Comune di Crotone e a tutti i consequenziali adempimenti secondo quanto previsto dalla norme in materia vigenti;
5. Incassare la somma di € 2.000,00 a titolo di rimborso delle quote di partecipazione detenute sul C.C. n. 006136 - Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT03 L010 0504 4000 0000 0006136;
6. Notificare il presente decreto alla società Crotone Sviluppo s.c.p.a. e al Comune di Crotone per consentire gli adempimenti consequenziali;
7. Demandare gli uffici CORAP della U.O. di Catanzaro-Lamezia Terme la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, del presente atto.

Il Dirigente



Il Commissario Straordinario
(D.ssa Rosaria Guzzo)



C.O.R.A.P.
CONSORZIO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
REGIONE CALABRIA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ex D.P.G.R. N.115/2016 – Legge Regione Calabria n° 38/2001 e 24/2013)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: *Recesso partecipazione del C.O.R.A.P. dalla Società Crotone Sviluppo s.c.p.a. – Presa atto offerta di acquisto delle quote societarie da parte del Comune di Crotone.*

In merito all'offerta di acquisto delle quote societarie di Crotone Sviluppo S.c.p.A. da parte del Comune di Crotone, pervenuta in data 25/07/2016, si fa presente quanto segue:

Il già C.S.I. di Crotone sottoscriveva, alla fine del anni 90, la partecipazione nella società Crotone Sviluppo s.c.p.a. con oggetto sociale la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale della provincia di Crotone.

Con atto deliberativo n. 35 del 06.07.2006, l'allora Comitato Direttivo dell'Ente, manifestava l'intenzione di recedere dalla partecipazione della società di che trattasi, per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione consortile agli scopi sociali della partecipata.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della partecipata l'amministrazione proponeva la cessione delle proprie quote a tutti gli altri soci al fine di garantire il diritto di prelazione così come previsto dalle norme civilistiche in materia.

Nessun socio, nei termini convenuti, ha, di fatto, mai esercitato il diritto di prelazione.

Nonostante ciò l'Ente ha sempre rinnovato la propria volontà di recedere dalla partecipazione, manifestandola in tutte le successive sedute di assemblee della società Crotone Sviluppo S.c.p.A.

In data 25.07.2016 il Comune di Crotone, socio della società Crotone Sviluppo s.c.p.a., con nota acquisita agli atti del C.O.R.A.P. al protocollo 297 del 29.07.2016 proponeva l'acquisto dell'intero capitale sociale della società in oggetto al fine di costituire una società in house dedicata alla gestione dei finanziamenti comunitari.

La suddetta offerta consiste nell'acquisto pari al 25% del valore nominale delle quote detenute.

Tra l'altro, la società Crotone Sviluppo s.c.p.a. con verbale di assemblea straordinaria del 16.11.2015 procedeva all'abbattimento del capitale sociale per mancati utili, svalutando il valore delle quote di partecipazione.

Per effetto della suddetta decisione la partecipazione dell'Ente si è svalutata passando da un valore nominale di 23.961,23 a 8.000,00.

Pertanto, l'offerta del Comune di Crotone consiste in un corrispettivo pari al 25% del valore nominale delle quote detenute e pertanto pari a € 2.000,00.


Inoltre il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n. 175 del 19.08.2016 pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08.09.2016 prevede un obbligo di alienazione delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Conseguentemente la partecipazione del C.O.R.A.P. nella società Crotone Sviluppo s.c.p.a. di fatto non rientra nei fini istituzionali dell'Ente, che, in considerazione della propria natura di soggetto intermedio della Regione Calabria, potrebbe di fatto coincidere con le stesse finalità consortili.

Si propone, pertanto, il recesso dalla partecipazione nella società Crotone Sviluppo s.c.p.a. e la conseguente cessione delle quote detenute oggi dal C.O.R.A.P. al Comune di Crotone accogliendone la relativa proposta.

L'istruttore

(D.ssa A. Vaccaro)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Vaccaro', written over the typed name.